

Prontico

MARCA
DA
BOLLO

CONCESSIONE
N. 09/88
IN DATA
08/08/1988

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA

Provincia di ALESSANDRIA

CONCESSIONE EDILIZIA CON CONTRIBUTO

IL SINDACO

Accesso 16/10/1988

— Vista la domanda presentata in data 30/05/1988 al Prot. n. 1114

con la quale [redacted]

residente in [redacted] via [redacted]

Codice fiscale [redacted]

chiede la concessione per la ristrutturazione e consolidamento statico di un fabbricato ad uso abitazione

in Via Principale n. [redacted] su

mappale n. 326 - 328 ~~conservatoria~~ del Foglio 9

da adibirsi ad uso abitazione

Preso atto che il richiedente dichiara di essere⁽¹⁾ proprietaria

e dimostra di avere titolo⁽²⁾ Nota della Conservatoria Registri immobiliari di Tortona di

trascrizione atto di vendita in data 25/11/1985 rogito [redacted]

Progettista [redacted] - Collegio Geometri Prov. [redacted]

- Visti i tipi e i disegni allegati alla domanda stessa;
- Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Locale;
- Sentito il parere della Commissione Comunale Edilizia espresso nella seduta del 30/05/1988

(con Verbale n. [redacted]);

— Visto il parere in data 30/05/1988

dell'Ufficiale Sanitario;

— Visto il referto N. [redacted] in data [redacted]

del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

— Visti gli eventuali altri pareri e nulla osta necessari [redacted]

— Visto l'art. 220 del T.U. sulle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

— Vista l'art. 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 modificata ed integrata con la legge 6 agosto 1967, n. 765;

— Vista la legge 25 marzo 1982, n. 94;

— Vista la legge regionale 11-8-1982, n. 17 e le precedenti leggi regionali 5-12-1977, n. 56 e 20-5-1980, n. 50;

— Vista la legge regionale 19 agosto 1974, n. 48, recante norme per la disciplina delle acque di rifiuto;

RILASCI A

a residente in -

la concessione edilizia richiesta, salvi i diritti di terzi e di poteri attribuiti agli altri organi, per l'esecuzione del lavoro sopra specificato, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero del LL.PP. 24 gennaio 1953, n. 189, dei regolamenti comunali edilizio e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti:

— Viste le delibere consiliari con le quali vengono stabilite le modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione e la quota del contributo riferita al costo di costruzione

DETERMINA:

Il contributo per opere di urbanizzazione;⁽³⁾

Lire 783.650 urbanizzazione primaria;

Lire 384.500 urbanizzazione secondaria;

Ricevuta
~~Quietanza della Tesoreria comunale~~ N. 237 in data 02/08/1988

La quota di contributo afferente al costo di costruzione viene determinato in L. = 1.531.730 =⁽⁴⁾

~~Quietanza della Tesoreria Comunale N. Ricevuta n. 238 in data 02/08/1988~~

Quietanza della Tesoreria Comunale N. =

Quietanza della Tesoreria Comunale N. =

1. — (Adempimenti preliminari del concessionario)

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà:

a) comunicare all'Ufficio comunale la data di inizio i nominativi del costruttore e del direttore dei lavori ed in seguito ogni loro eventuale sostituzione;

b) richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 56, lettera a), legge regionale 5-12-1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni per erigere manufatti che implicino la occupazione anche temporanea di

lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

c) richiedere, con apposita istanza, l'approvazione del tracciamento delle linee di ciglio e delle linee planimetriche ed altimetriche stradali. Dell'avvenuto sopralluogo verrà redatto apposito verbale contenente l'Indicazione del tracciato suddetto, che verrà consegnato in copia dal tecnico del Comune al concessionario;

d) notificare copia della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acque) e cui si faccia richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari;

e) depositare l'atto di concessione ed il progetto vistato dal Sindaco nel cantiere di lavoro e presentarli ad ogni richiesta dei tecnici addetti alla vigilanza dei lavori e degli agenti municipali;

f) adempiere agli obblighi previsti dalla legge 5-11-1972, n. 1086, prima dell'inizio delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato;

2. — Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti ai fabbricati; deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose; deve evitare per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;

3. — Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;

4. — Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne immediatamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

5. — Gli assiti al paragrafo 3) od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti, pure agli angoli, di una lanterna a vetri rossi da mantenere accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo, e avere dimensioni tali, da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui è collocata;

6. — A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

7. — L'Ufficio Comunale fa esplicita riserva in ordine alle fasce speciali ed agli eventuali canoni, precari, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a termine dei relativi regolamenti;

8. — Dovranno essere osservate tutte le norme regolamentari, riguardanti le opere in cemento armato;

9. — Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno;

il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori; **PRESCRIZIONI:**

10) Che la copertura sia mantenuta come l'esistente (a falde e con le stesse linee di gronda);

11) Che siano impiegati materiali conformi alla zona.

Copia del presente deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità nel luogo dei lavori.

Dal Municipio, addì 08/08/1988



IL SINDACO

Allegato: copia del progetto debitamente vistata

COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA

La presente concessione è stata affissa per estratto all'albo pretorio in data 10/09/1988

al n. e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Addì 10/09/1988

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle opere nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione consegnatagli, e ne assume le spese relative ed ogni altro onere, sanzioni, che verranno notificate per eventuali inadempienze.

IL CONCESSIONARIO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato la presente concessione, ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante consegna di copia a mani di in data 26.09.1988

Addì 26.09.1988

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE



- (1) Proprietario; superficario; enfiteuta; usuario; usufruttuario; locatario; affittuario; coltivatore diretto; beneficiario di un provvedimento di occupazione d'urgenza o di servizi per pubblici servizi.
- (2) Specificare i documenti presentati a dimostrazione del titolo.
- (3) A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune art. 11 - 1° comma - Legge n. 10/1977.
- (4) Questo contributo è corrisposto in corso d'opera e, comunque, non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere (vedasi art. 11 - 1° comma e art. 18 della Legge n. 10/1977).